



## Determinazione n. 1957

del 04/09/2017

**Oggetto:** ATC ro1 Polesine Occidentale. Stagione venatoria 2017/2018. Applicazione patti associativi SOSPENSIONE della qualifica di socio per giorni 8 sig. OLIVETTO Mauro

Il Dirigente

Richiamate:

- la L. 11.2.1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la L. R. 9.12.1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e s.m.i.;
- la L. R. 5.1.2007, n. 1 "Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2007-2012)", e s.m.i.

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 1, della legge regionale del Veneto n. 4 del 10 febbraio 2017, con il quale la validità del piano faunistico venatorio regionale di cui alla L.R. n. 1/2007 è stata rideterminata al 10.02.2018;

RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli del Regolamento di Attuazione Allegato A alla L.R.1/2007 PFVR 2007-2012 e s.m.i.:

- l'art. 7, comma 1, lett a), che assegna all'assemblea dei soci dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) la facoltà di poter provvedere all'approvazione di patti associativi, purché gli stessi non siano in contrasto con norme di legge e che comunque non possano attenere alla regolamentazione dei prelievi venatori;
- l'art. 7, comma 1, lett d), che assegna all'assemblea dei soci dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) la facoltà di definire le prestazioni d'opera o di servizio dovute dai soci per l'attività dell'ambito territoriale di caccia;
- l'art. 5, comma 8, lett m), che prevede la facoltà, in capo al Comitato direttivo dell'ATC, di proporre motivata richiesta di adozione di provvedimenti di sospensione o esclusione dalla qualità di socio, per i casi di violazione dei patti associativi esplicitamente previsti dallo statuto;
- l'art. 10, comma 3, il quale prevede che nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni dello statuto o dei patti associativi esplicitamente previsti dallo statuto, il Comitato Direttivo, previa contestazione dell'addebito ed esame in contraddittorio delle eventuali deduzioni dell'interessato, possa proporre alla Provincia competente la sospensione temporanea o l'esclusione dalla qualifica di socio;

Preso atto che l'Assemblea dei Soci dell'ATC RO1 Polesine Occidentale della Provincia di Rovigo, con apposita Deliberazione in data 28 ottobre 2015, ha provveduto all'approvazione, ai sensi e per gli effetti del predetto art.7, comma 1, lett. a) del Regolamento di Attuazione del PFVR 2007-2012, dei Patti Associativi dell'Ambito, costituiti di n. 11 articoli, con validità dal 1° dicembre 2015,



regolarmente comunicati a tutti soci e tuttora vigenti;

Rilevato che i predetti Patti Associativi prevedono:

- all'art. 7, comma 1, che ogni socio regolarmente iscritto all'ATC deve adempiere alle prestazioni d'opera o di servizio stabilite dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett.d) dello statuto dell'ATC RO1, nel periodo che intercorre tra il 01 dicembre ed il 30 aprile dell'anno successivo;

- all'art.7, comma 2, che ciascun socio è comunque tenuto a partecipare ad almeno tre catture delle lepri, e/o tre operazioni di tabellazione, e/o tre operazioni di manutenzione materiale, e/o tre operazioni di segreteria con modalità e tempi indicati dal Presidente sentito il Comitato Direttivo. La non effettuazione delle tre prestazioni, comporta per il socio l'obbligo di versare un onere aggiuntivo di €. 200,00. Sono esonerati:

- a) I soci abilitati esclusivamente al prelievo della fauna migratoria;
- b) I soci con età superiore a 75 anni

- all'art.7, comma 3, che sono giustificati per la mancata effettuazione delle prestazioni i soci che presenteranno certificato medico di non idoneità *che impedisca o abbia impedito l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata del periodo indicato al comma 1 (dal 01 dicembre al 30 aprile dell'anno successivo)*;

- all'art.7 comma 4, che ai sensi dell'art. 10 comma 3 dello statuto, il Comitato Direttivo propone alla Provincia la sospensione da socio per l'inadempimento delle prestazioni disposte dallo stesso ai sensi dell'art. 5 dello statuto lettera m, o delle prestazioni deliberate dall'Assemblea ai sensi dell'art. 7 lettera d) per mancata partecipazione obbligatoria alla cattura delle lepri e/o per mancata partecipazione obbligatoria alle operazioni di tabellazione, e/o per mancata partecipazione obbligatoria alle operazioni di manutenzione materiale, e/o per mancata partecipazione obbligatoria alle operazioni di segreteria, e/o per mancato versamento dell'onere aggiuntivo;

RICHIAMATA la nota del 07.07.2017, acquisita agli atti con prot. Prov. 25783 del 10.07.2017, con la quale il Presidente dell'ATC RO1 comunica che il Comitato Direttivo riunito nella seduta del 5.07.2017, a norma di quanto previsto dall'art.10 comma 3 del "Regolamento di Attuazione" Allegato A della L.R. 1/2007 e s.m.i. ha deliberato all'unanimità di trasmettere alla Provincia l'elenco dei n. 50 soci risultanti inadempienti ai Patti Associativi approvati dall'Assemblea in data 28.10.2015, in quanto, a seguito di regolare contraddittorio, è stata accertata a loro carico la mancata effettuazione delle prestazioni previste dai patti medesimi;

VISTA la successiva nota dell'ATC ro1 prot. 28/17 del 12.07.2017, acquisita agli atti con prot. Prov. 26423 del 14.07.2017, con la quale si comunica che uno dei soci indicati nell'elenco degli inadempienti ha provveduto a pagare l'onere aggiuntivo di € 200, regolarizzando in questo modo la sua posizione, che pertanto viene depennata dall'elenco medesimo;

PRESO ATTO che per i 49 soci indicati nell'elenco, ai sensi dell'art. 5, comma 8, lett m) del Titolo I Allegato A L.R.1/2007 e s.m.i. viene chiesta l'adozione da parte della Provincia di un provvedimento di sospensione dalla qualifica di socio, determinato in giorni 8 (otto), iniziando il calcolo dall'apertura generale della stagione venatoria immediatamente successiva all'avvio del procedimento per l'applicazione del provvedimento disciplinare di sospensione, quindi dal 17 settembre 2017 (art.8, comma 1 lett.b dei patti associativi), per mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 2 dei patti associativi;

DATO ATTO che nell'elenco citato dei n. 49 soci inadempienti, risulta incluso il nominativo del



socio in oggetto indicato, non rientrando nei casi di esonero di cui all'art. 7, comma 2, né tra i casi per i quali è stata prodotta certificazione medica di non idoneità tale da impedire l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata del periodo previsto (dal 01 dicembre al 30 aprile dell'anno successivo);

RICHIAMATA la nota RAR prot. Prov. 28627 del 31/07/2017, con la quale è stato avviato il procedimento in oggetto;

PRESO ATTO che il socio di cui trattasi non ha inteso intervenire nel procedimento, non avendo fatto pervenire alcun riscontro alla citata nota di avvio del procedimento;

PRESO ATTO della documentazione acquisita agli atti da parte dell'ATC RO1 ed accertata la regolarità delle procedure poste in essere;

RICHIAMATE le delibere della Giunta Regionale n. 1906 e n. 1097 del 29.11.2016, con le quali, in accoglimento delle controdeduzioni prodotte dalla Provincia di Rovigo, sono stati respinti i ricorsi gerarchici impropri proposti da due soci dell'ATC ro1 contro le determinazioni dirigenziali di sospensione dalla qualifica di socio nell'annata venatoria 2016/2017, per motivazioni analoghe;

Tutto ciò premesso, per quanto esposto,

determina

1- di richiamare quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di sospendere temporaneamente il Sig. **OLIVETTO Mauro**, residente in via Raffaello Sanzio, 4/A - TORREGLIA (PD), dalla qualifica di socio dell'Ambito Territoriale di Caccia n. RO1 Polesine Occidentale **da domenica 17.09.2017 a domenica 24.09.2017 estremi inclusi**, per le motivazioni di cui in premessa;

3- di trasmettere il presente provvedimento tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato, nonché di comunicarlo per conoscenza al Presidente dell'ATC RO1 ed agli Organi di Vigilanza per i controlli di competenza.

4- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo entro sessanta giorni dalla sua notificazione, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua notificazione, nonché tramite ricorso gerarchico improprio alla Giunta Regionale, entro i termini e le modalità di cui al DPR 24.11.1971, n. 1199.

il Dirigente  
– dr. Vanni BELLONZI –

.....

**Area Ambiente**

---

**Caccia**

